

REGOLAMENTO (CEE) N. 2688/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1992

relativo all'apertura di una gara permanente in Germania, Francia e Italia per la fornitura gratuita di conserve di carni bovine destinate alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2344/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex Jugoslavia, fornitura prevista dal regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio⁽³⁾, dispone che la fornitura di carne bovina in scatola nel quadro di detto regolamento (CEE) n. 2139/92⁽⁴⁾ abbia luogo in base a gara; che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati vertono sia sui quantitativi di prodotti di base da prelevare dalle scorte d'intervento come contropartita per il pagamento di dette forniture, sia sulle spese di trasporto e altre;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di 485 t di conserve di carni bovine, da consegnarsi ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a Lubiana, Spalato, Zagabria, Belgrado, Novi Sad, Podgorica e Skopje;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento tedesco, francese e italiano avviano, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2344/92, una gara permanente per la fornitura di 485 t di conserve di carni bovine, conformemente all'allegato I e secondo le disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 8.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2344/92, la merce è fornita secondo le modalità stabilite nell'allegato I.

Articolo 2

Per ogni partita, le offerte vertono sulla quantità, espressa in tonnellate, di quarti compensati immagazzinati dall'organismo d'intervento interessato, necessaria per coprire le spese di fornitura, le spese di trasporto e le altre spese connesse, sino alla fase di consegna prevista per la totalità della partita conformemente a quanto indicato nel bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2344/92. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per « quarti compensati » si intendono quarti posteriori e quarti anteriori dello stesso peso.

Il quantitativo di carni d'intervento aggiudicato in contropartita della fornitura sarà messo a disposizione, a scelta dell'aggiudicatario, sulle scorte d'intervento all'uopo designate nel precitato bando di gara.

La cauzione di gara è fissata a 100 ECU/t.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 settembre 1992 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 ottobre 1992 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4. In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2344/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno tre giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 4

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento competente.

Gli organismi d'intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.